

**ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
(articolo 125, comma 12, del Decreto legislativo n. 163/2006)**

Disciplinare

ARTICOLO 1

Istituzione dell'Elenco

1. E' istituito presso la Camera di Commercio di Ferrara l'elenco degli operatori economici di fiducia previsto dall'articolo 125, comma 12, del Decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", di seguito chiamato Elenco.
2. Le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate dal presente documento sono classificate per categorie merceologiche, secondo quanto riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente regolamento.
3. La tenuta dell'elenco è affidata all'ufficio Provveditorato e servizi tecnici della Camera di Commercio di Ferrara.
4. L'elenco viene redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti informazioni:
 - a) numero progressivo;
 - b) denominazione e ragione sociale;
 - c) codice fiscale e/o partita IVA;
 - d) n. di iscrizione al Registro delle imprese;
 - e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
 - f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
 - g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
 - h) numero di telefono /fax, indirizzo e.mail e sito web;
5. Il numero progressivo viene assegnato sulla base dell'ordine di arrivo delle domande di iscrizione all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Ferrara a parità di data, dalla data di iscrizione nel Registro Imprese.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. L'elenco è utilizzato dalla Camera di Commercio di Ferrara, per l'espletamento della procedure in economia di importo inferiore a € 211.000,00 oltre Iva (salvo adeguamento delle soglie), per l'affidamento di forniture e servizi, nel rispetto dei principi comunitari, del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 163/2006.
2. Resta salva la facoltà da parte della Camera di Commercio di Ferrara, nell'espletamento delle suddette procedure di affidamento, di rivolgersi anche ad imprese non iscritte, al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e di ricorrere alle vigenti convenzioni con Centrali di Committenza (Consip, ...).

ARTICOLO 3

Pubblicità

1. La formazione dell'elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito web della Camera di Commercio di Ferrara. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi ed ogni ulteriore informazione e per scaricare la modulistica necessaria.

ARTICOLO 4

Requisiti per l'iscrizione all'elenco

1. L'impresa che chiede l'iscrizione all'elenco deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

requisiti di ordine generale:

- a) essere iscritta nel Registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore per il quale chiede l'iscrizione;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né trovarsi in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 163/2006;
- c) non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara.

L'impresa deve, altresì, dichiarare i seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) elenco delle principali forniture e servizi effettuati dall'impresa negli ultimi tre anni;
 - b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell'impresa, dei dirigenti e dei tecnici impiegati negli ultimi tre anni;
 - c) descrizione dell'attrezzatura tecnica;
 - d) dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi.
2. Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
 3. La Camera di Commercio di Ferrara si riserva di effettuare dei controlli rispetto alla dichiarazioni rese.
 4. Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione (di ordine generale e speciale), pena l'immediata decadenza dell'iscrizione.

ARTICOLO 5

Domanda di iscrizione

1. Le domande di iscrizione nell'elenco devono essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dalla Camera di Commercio di Ferrara, reso disponibile sul sito web (www.fe.camcom.it), pena la mancata iscrizione all'albo. Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa dovrà leggere con cura e sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti previsti.
2. Le domande devono essere indirizzate alla Camera di Commercio di Ferrara, ufficio Provveditorato e servizi tecnici – via Borgoleoni 11, 44100 FERRARA. Le suddette richieste di iscrizione potranno essere presentate sia a mano che spedite a mezzo servizio postale e/o corriere a partire dal 4 maggio 2009. Resta inteso che la consegna della domanda è a esclusivo rischio del mittente.
3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie.
4. Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete o irregolari, l'ufficio Provveditorato e servizi tecnici inviterà l'impresa, attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni, ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 30 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà la non iscrizione.
5. Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data di protocollo in entrata apposta dall'Ufficio sulla lettera di trasmissione degli atti stessi.

ARTICOLO 6

Iscrizione e aggiornamento dell'elenco

1. Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione. L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco è effettuato dal responsabile dell'ufficio ufficio Provveditorato e servizi tecnici valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito.
2. I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte all'Elenco, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.
3. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dalle imprese.
4. Le imprese sono tenute, pena l'immediata cancellazione dall'elenco, a trasmettere all'ufficio Provveditorato e servizi tecnici l'aggiornamento dei dati riferiti ai requisiti speciali entro il 15 luglio di ciascun anno.

ARTICOLO 7

Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:
 - a) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 4;
 - b) cessazione di attività;
 - c) di accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o dei lavori, ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Ferrara;
 - d) quando l'impresa non ha risposto a tre inviti di gara successivi o comunque nel corso di un anno, senza fornire in merito motivazione scritta;
 - e) mancato aggiornamento dei dati come riportato nell'articolo 4, comma 4, del presente disciplinare.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 8

Procedura per la cancellazione

1. Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, la Camera di Commercio di Ferrara comunica l'avvio del procedimento di cancellazione al titolare o al legale rappresentante dell'impresa attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni. Il procedimento si conclude entro trenta giorni. La cancellazione è adottata con provvedimento del Responsabile dell'ufficio Provveditorato e servizi tecnici.

ARTICOLO 9

Utilizzazione dell'Elenco

1. L'elenco viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 2 e, comunque, nel rispetto dei principi di cui al Decreto legislativo n. 163/2006.
2. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'IVA, l'ufficio Provveditorato e servizi tecnici invita le imprese iscritte nella categoria interessata, in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, forniture o lavori, in numero di:
 - a) n. 1 operatore economico per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro;
 - b) n. 3 operatori economici per lavori di importo inferiore a 40.000 euro;
 - c) n. 5 operatori economici per acquisizione di beni e servizi di importo compreso fra 20.000 euro e 211.000 euro;
 - d) n. 5 operatori economici per lavori di importo compreso fra 40.000 euro e 200.000 euro.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma, l'ufficio Provveditorato e servizi tecnici della Camera di Commercio di Ferrara potrà valutare la possibilità, in ragione del bene e del servizio da eseguire, di richiedere più preventivi rispetto al numero minimo indicato.